



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCINI, GRIMANI, CUCCA e VONO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2020

Nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime
di violenza domestica e di genere

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, recante « nuove norme in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere », contiene interventi sulla legge 19 luglio 2019, n. 69, il cosiddetto « codice rosso ». Tale legge rappresenta un importante e necessario passo avanti per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012; essa, infatti, contiene, infatti, disposizioni volte ad evitare che eventuali stasi nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Con il presente disegno di legge non si intende stravolgere il « codice rosso », bensì apportare modifiche alcune puntuali, finalizzate a intervenire su alcune specifiche criticità emerse dallo stesso.

In particolare l'articolo 1 prevede la sospensione della potestà genitoriale per i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito dei reati previsti dalla legge, al fine di garantire un'anticipazione necessaria della tutela dei minori coinvolti.

L'articolo 2 estende il novero dei reati per i quali la persona offesa può essere am-

messa al gratuito patrocinio, includendovi le lesioni in ambito domestico e familiare, laddove la normativa attuale già prevede tale possibilità per reati assimilabili quali il maltrattamento nei confronti dei familiari nonché per reati di natura sessuale commessi nei confronti dei minori.

L'articolo 3 modifica la previsione attuale in base alla quale la sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per i reati afferenti al cosiddetto « codice rosso » è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, stabilendo che a tal fine è necessaria una valutazione sull'esito del percorso e non solo la partecipazione al medesimo.

L'articolo 4 prevede la possibilità che anche la persona offesa sia informata del ricorso da parte dell'imputato al tribunale di riesame per la modifica delle misure cautelari di cui è destinatario nonché, in presenza di un difensore nominato dalla persona offesa, la possibilità di estrazione di copia degli atti del procedimento.

L'articolo 5 estende l'obbligo di istituzione e frequenza di corsi di formazione relativi a specifici reati, previsti dalla legge n. 69 del 2019, e che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate, già previsti dalla legge n. 69 del 2019 per il personale delle forze dell'ordine agli operatori dei servizi sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sospensione della responsabilità genitoriale)

1. All'articolo 572 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora il soggetto esercente la responsabilità genitoriale commetta il reato in danno del minore degli anni diciotto, vittima di maltrattamenti o di violenza assistita, l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale comporta la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 34 fino alla pronuncia della sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere. Gli atti del procedimento sono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse del minore ».

Art. 2.

(Gratuito patrocinio per vittime di lesioni in ambito familiare e domestico)

1. All'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « 572, », sono inserite le seguenti: « 582, ove commesso in ambito domestico e familiare, ».

Art. 3.

(Sospensione condizionale della pena per reati relativi al cosiddetto « codice rosso »)

1. All'articolo 165, comma quinto, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « alla partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « alla valutazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'esito della partecipazione »;

b) alla fine del comma, dopo le parole: « medesimi reati » è aggiunto il seguente periodo: « Gli enti e le associazioni di cui al precedente periodo riferiscono al giudice dell'esecuzione circa l'esito della partecipazione ai percorsi di recupero ai fini della valutazione della sospensione condizionale della pena ».

Art. 4.

(Partecipazione della persona offesa al procedimento di riesame)

1. All'articolo 309, comma 8, del codice di procedura penale, dopo le parole: « suo difensore », sono inserite le seguenti: « nonché, qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore » e dopo le parole: « per il difensore » sono aggiunte le seguenti: « dell'imputato e per il difensore della persona offesa, ove nominato, »

Art. 5.

(Formazione degli operatori del servizio sociale)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. - *(Formazione degli operatori dei servizi sociali)* - 1. Entro dodici

mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali, provvede all'attivazione di specifici corsi di formazione destinati agli operatori dei servizi sociali in relazione ai reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che intervengono nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dalle amministrazioni di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa ».

€ 1,00